

XVI legislatura

**Disegno di legge
A.S. n. 2697**

"Disposizioni in favore dei
familiari delle vittime e in
favore dei superstiti del
disastro ferroviario della
Val Venosta/Vinschgau"

maggio 2011
n. 293



servizio studi del Senato

ufficio ricerche nei settori
delle infrastrutture e dei trasporti



Servizio Studi

Direttore: Daniele Ravenna

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Reggente ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: F. Cavallucci _3443

S. Marci _3788

Politica estera e di difesa

Reggente ufficio: A. Mattiello _2180

Reggente ufficio: A. Sanso' _2451

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Reggente ufficio: S. Marci _3788

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581

Silvia Ferrari _2103

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Anna Henrici _3696

Gianluca Polverari _3567

Antonello Piscitelli _4942

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

Disegno di legge

A.S. n. 2697

"Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario della Val Venosta/Vinschgau"

maggio 2011

n. 293

a cura di: F. Colucci

AVVERTENZA

La presente scheda di lettura illustra il contenuto del disegno di legge A.S. n. 2697 “Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario della Val Venosta/Vinschgau” approvato dalla IX Commissione permanente (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati il 19 aprile 2011.

INDICE

SCHEDE DI LETTURA	9
Articolo 1 <i>(Interventi in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario della Val Venosta/Vinschgau)</i>	
Scheda di lettura.....	11
Articolo 2 <i>(Individuazione dei beneficiari e criteri di assegnazione e corresponsione delle elargizioni)</i>	
Scheda di lettura.....	13
Articolo 3 <i>(Procedure per l'assegnazione delle elargizioni)</i>	
Scheda di lettura.....	17
Articolo 4 <i>(Copertura finanziaria)</i>	
Scheda di lettura.....	19

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1

(Interventi in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario della Val Venosta/Vinschgau)

1. Al presidente della comunità delle vittime del disastro ferroviario della comprensoriale della Val Val Venosta/Vinschgau del 12 aprile 2010 e in favore di coloro che a causa del disastro hanno riportato lesioni gravi o speciali elargizioni in favore dei familiari gravissime.

Il comma 1 assegna al presidente della comunità comprensoriale della Val Venosta/Vinschgau la somma di 800.000 euro per l'anno 2011 e di 2.200.000 euro, per l'anno 2012, per speciali elargizioni in favore:

- dei familiari delle vittime del disastro ferroviario della Val Venosta/Vinschgau del 12 aprile 2010;
- di coloro che a causa del disastro hanno riportato lesioni gravi o gravissime.

La disposizione può essere ricondotta alla materia ordinamento civile, di competenza legislativa esclusiva dello Stato. Può altresì venire in rilievo la materia assistenza sociale, di competenza residuale delle regioni.

Le comunità comprensoriali sono enti di diritto pubblico, istituiti con legge dalla Provincia autonoma di Bolzano (L.P. 20 marzo 1991, n. 7), ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. 279/1974¹, allo scopo di promuovere la valorizzazione e la tutela ambientale delle zone montane o parzialmente montane interessate, favorendo la partecipazione della popolazione allo sviluppo economico, sociale, culturale ed ecologico delle stesse. I comprensori sono attualmente sette, tra cui quello della Val Venosta, e sono loro attribuite funzioni nel campo dei servizi sociali e dei servizi ambientali. Organi del comprensorio sono: il consiglio, la giunta, il presidente e il collegio dei revisori dei conti. La disciplina è contenuta nella stessa legge istitutiva.

Analoghe iniziative sono state assunte in occasione:

- del disastro aereo di Verona del 13 dicembre 1995 (legge 436/1999²);
- dell'incidente della funivia del Cermis del 3 febbraio 1998 (legge 497/1999³);

¹ Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 "Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di minime proprietà colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste."

² Legge 18 novembre 1999, n. 436 "Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro aereo di Verona".

- del disastro aereo di Linate dell'8 ottobre 2001 (legge 33/2003⁴);
- del disastro ferroviario di Viareggio del 29 giugno 2009 (legge 106/2010⁵).

³ Legge 21 dicembre 1999, n. 497 “Disposizioni per la corresponsione di indennizzi relativi all'incidente della funivia del Cermis del 3 febbraio 1998 a Cavalese”.

⁴ Legge 27 febbraio 2003, n. 33 “Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro aereo di Linate”.

⁵ Legge 7 luglio 2010, n. 106 “Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario di Viareggio”.

Articolo 2

(Individuazione dei beneficiari e criteri di assegnazione e corresponsione delle elargizioni)

1. Il presidente della comunità comprensoriale della Val Venosta/Vinschgau, d'intesa con il presidente della provincia autonoma di Bolzano, individua i familiari delle vittime e i soggetti che hanno riportato lesioni gravi o gravissime e determina la somma spettante a ciascuno di essi nell'ambito dell'importo complessivo di cui all'articolo 1, secondo i criteri stabiliti nei commi 2 e 3 del presente articolo.

2. Le elargizioni di cui al comma 1 spettanti ai familiari delle vittime sono corrisposte secondo il seguente ordine, nella misura determinata in proporzione allo stato di effettiva necessità del beneficiario:

a) al coniuge superstite, con esclusione del coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza, anche non definitiva, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e del coniuge a cui è stata addebitata la separazione con sentenza

passata in giudicato, al convivente *more uxorio* e ai figli a carico;

b) ai figli, in mancanza del coniuge superstite o nel caso di coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza, anche non definitiva, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di coniuge a cui è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato;

c) ai genitori;

d) ai fratelli e alle sorelle se conviventi a carico;

e) ai conviventi a carico negli ultimi tre anni precedenti l'evento.

3. Ai soggetti che hanno riportato lesioni gravi o gravissime è attribuita una somma determinata in proporzione alla gravità delle lesioni subite e allo stato di effettiva necessità. All'attribuzione delle elargizioni di cui alla presente legge si provvede nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1.

Il comma 1 demanda al presidente della comunità comprensoriale della Val Venosta/Vinschgau, d'intesa con il presidente della provincia autonoma di Bolzano, il compito di:

- individuare:
 - i familiari delle vittime;
 - i soggetti che hanno riportato lesioni gravi o gravissime;
- determinare la somma spettante a ciascuno di essi:
 - nell'ambito dell'importo complessivo di cui all'articolo 1 del disegno di legge in esame;
 - secondo i criteri stabiliti nei commi 2 e 3 del presente articolo.

Ai sensi dell'articolo 3, del disegno di legge in esame, il provvedimento di assegnazione delle somme è compito del presidente della comunità comprensoriale della Val Venosta/Vinschgau.

Il comma 2 detta i criteri per la determinazione delle elargizioni spettanti ai familiari delle vittime; esse sono corrisposte:

- secondo l'ordine di cui alle lettere da *a)* ad *e)*;
- nella misura determinata in proporzione allo stato di effettiva necessità del beneficiario.

Il comma 2, lettera a) individua:

- il coniuge superstite, con esclusione:
 - del coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza, anche non definitiva, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - del coniuge a cui è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato;
- il convivente *more uxorio*;
- i figli a carico.

Il comma 2, lettera b) individua i figli specificando, tuttavia, che tale assegnazione è effettuata:

- in mancanza del coniuge superstite;
- in presenza di coniuge rispetto al quale:
 - è stata pronunciata sentenza, anche non definitiva, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato.

Si osserva che la preferenza del coniuge superstite, rispetto a tutti gli altri, si evince chiaramente già dalla lettera a) ove pure è espressa l'esclusione del coniuge al quale sia stata addebitata la separazione o il divorzio.

Il comma 3, lettera c) individua i genitori.

Il comma 3, lettera d) individua i fratelli e le sorelle se conviventi a carico.

Il comma 3, lettera e) individua i conviventi a carico negli ultimi tre anni precedenti l'evento.

Il comma 3 determina i criteri per l'assegnazione dell'elargizione ai soggetti che hanno riportato lesioni gravi o gravissime, in proporzione:

- alla gravità delle lesioni subite;
- allo stato di effettiva necessità.

Infine, è stabilito il limite di spesa per l'attribuzione delle elargizioni, per rinvio all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1.

Articolo 3

(Procedure per l'assegnazione delle elargizioni)

1. Le elargizioni di cui all'articolo 2 sono assegnate con provvedimento del presidente della comunità comprensoriale della Val Venosta/Vinschgau. sono assegnate in aggiunta a ogni altra somma cui i soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente.
2. Le elargizioni di cui all'articolo 2 sono esenti da ogni imposta o tassa e

Il comma 1 attribuisce ad un provvedimento del presidente della comunità comprensoriale della Val Venosta/Vinschgau il compito di attribuire le elargizioni di cui all'articolo 2, in favore dei soggetti individuati d'intesa con il presidente della provincia autonoma di Bolzano.

Il comma 2 dispone l'esenzione delle elargizioni da ogni imposta o tassa prevedendo, altresì, che esse sono assegnate in aggiunta a ogni altra somma cui i soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente.

Articolo 4 *(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 800.000 euro per l'anno 2011 e a 2.200.000 euro per l'anno 2012, si provvede, per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come integrata dall'articolo 60, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e, per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento

del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il comma 1 individua la copertura finanziaria dell'onere derivante dall'attuazione del disegno di legge, che l'articolo 1 determina in 800.000 euro per l'anno 2011 e a 2.200.000 euro per l'anno 2012.

Per l'anno 2011 è disposta la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 93/2008⁶ che ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo da utilizzare a reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa, la cui dotazione di spesa è stata integrata dall'articolo 60, comma 8, del decreto-legge 112/2008⁷.

Per l'anno 2012 è disposta la corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

⁶ Decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 “Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie”.

⁷ Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”.

Il comma 2 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Ultimi dossier del Servizio Studi

280	Dossier	Il valore legale del titolo di studio - <i>Contesto europeo ed elementi di legislazione comparata</i>
281	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 2366 “Disposizioni per la costituzione del comparto aerospaziale e la liberalizzazione degli aeroporti non aperti al traffico commerciale”
282	Testo a fronte	Testo a fronte tra il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", e gli AA.SS. nn. 238, 1458, 1512, 1525, 2302, in materia di gestione integrata dei rifiuti
283	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 2567 "Modifiche agli articoli 438, 442 e 516 e introduzione dell'articolo 442- <i>bis</i> del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo"
284	Documentazione di base	Documenti sulla crisi libica
285	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 2665 Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, recante disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo
286	Dossier	Trasporto pubblico locale
287	Dossier	La riforma costituzionale tedesca del 2009 (<i>Föderalismusreform II</i>) e il freno all'indebitamento
288	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 2625 "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, nonché al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, in materia di remissione tacita della querela"
289	Dossier	Disegni di legge AA.SS. nn. 2631, 233, 710, 811 e 1855 Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia
290	Dossier	Banda larga
291	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1880-B “Disposizioni in materia di spese di giustizia, danno erariale, prescrizione e durata del processo”
292	Schede di lettura	Disegni di legge AA.SS. nn. 2646 e 2254 Partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".